



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
DEL SANNIO  
ALIFANO

Viale della Libertà, 61  
81016 Piedimonte Matese (CE)

Codice Fiscale: 82000610616  
Tel. 0823 911446  
Fax 0823913993  
info@sannioalifano.it  
[www.sannioalifano.it](http://www.sannioalifano.it)

---

## **CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO**

Viale della Libertà, 61 Piedimonte Matese (CE) Cod. Fisc. 82000610616

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

## INDICE

### Premessa e Ratio

### Parte Generale

#### Capitolo 1 – I riferimenti normativi

- 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 Le sanzioni previste dal decreto
- 1.4 L'adozione di un Modello Organizzativo quale condizione di possibile esclusione della responsabilità amministrativa
- 1.5 Le vicende modificative dell'Ente

#### Capitolo 2 – Descrizione struttura del Consorzio

- 2.1 Assetto organizzativo generale del Consorzio
- 2.2 Il sistema di *governance* e poteri dei soggetti responsabili
- 2.3 Le Aree di operatività aziendale del Consorzio
- 2.4 Competenze delle Aree operative

#### Capitolo 3 – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

- 3.1 Predisposizione del Modello
- 3.2 Aree sensibili

#### Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- 4.2 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza
- 4.3 Compenso e capacità di spesa
- 4.4 Regole di funzionamento e convocazione
- 4.5 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza.

#### Capitolo 5 – Il sistema disciplinare

- 5.1 Soggetti destinatari
- 5.2 Criteri di applicazione delle sanzioni
- 5.3 Ambito di applicazione delle sanzioni
- 5.4 Sanzioni
- 5.5 Misure nei confronti dei fornitori, dei consulenti, delle società di service e dei partner

#### Capitolo 6 – Diffusione e formazione sul modello

- 6.1 Le Aree di rischio dell'attività del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano
- 6.2 La procedura di adozione del modello
- 6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa.

### Parte Speciale

#### Premessa e Ratio

**1. Parte Speciale "A":** artt. 24, 25 D.Lgs. 231/2001 Reati contro la Pubblica Amministrazione.

**2. Parte Speciale "B":** artt. 25 septies D.Lgs. 231/2001 Reati in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

**3. Parte Speciale "C"** art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 Reati ambientali.

## **PREMESSA E RATIO**

Quanto previsto dal presente Modello è completato dalle previsioni del Codice Etico che fissa i principi di comportamento che orientano tutte le persone che operano nel Consorzio e per il Consorzio e costituisce un elemento fondamentale di riferimento del sistema di compliance 231. Il Codice Etico individua, tra gli altri, anche i valori etici di essenziale rilevanza ai fini della prevenzione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231/01.

Il perseguimento degli obiettivi strategici e, più in generale, dell'oggetto sociale è orientato al rispetto dei più elevati standard etici e basato sulla creazione ed il mantenimento di un sistema di controllo interno e gestione dei rischi coerente con le best practice di riferimento.

I principi su cui si fonda il modello di gestione del rischio nelle materie della salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica sono essenzialmente quelli di:

1. individuare figure aziendali dotate di autonomia gestionale, decisionale, tecnico funzionale e finanziaria, poste a capo di unità produttive/strutture organizzative, quanto più possibile vicine alle fonti dei rischi propri di dette unità/strutture e dunque maggiormente in grado di valutarne gli impatti e di predisporre tempestivamente le appropriate misure di tutela atte a prevenirli e comunque a gestirli;
2. costruire un modello di vigilanza e controllo, atto a garantire un monitoraggio costante sulla gestione dei rischi salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica attraverso un intervento tempestivo nell'individuazione delle soluzioni a fronte di eventuali criticità riscontrate.

## **PARTE GENERALE**

### **CAPITOLO 1 – I RIFERIMENTI NORMATIVI**

#### **1.1 IL D.Lgs. 231/2001 – PRINCIPI GENERALI**

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D. Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

L’adozione di un sistema di controllo dell’agire imprenditoriale votato alla prevenzione del rischio-reato e, dunque, alla legalità, è inoltre perfettamente coerente con l’obiettivo perseguito dal legislatore in occasione dell’emanazione del Decreto 231: promuovere l’interiorizzazione della cultura della responsabilità verso gli stakeholder attraverso l’istituzione di appositi meccanismi di auto-regulation.

L’art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente ne possono determinare la responsabilità, possono essere:

- a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, collaboratori, consulenti ecc.).

L’interesse differisce dal vantaggio:

- l’interesse viene valutato ex ante e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell’ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente ex post per cui la responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il soggetto

abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrando in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

L'Ente non è ritenuto responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Inoltre, viene meno la responsabilità dell'Ente per i reati commessi dalle persone di cui sopra, quando lo stesso prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopracitati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche tipologie di reato.

## **1.2 LE FATTISPECIE DI REATO**

Le tipologie di reato ad oggi previste nel Decreto, sono quelle di seguito indicate:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l'art. 6 legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-bis;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-ter;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 quater.1;

- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies;
- abuso di informazioni (cosiddetto market abuse, legge 62/2005) - il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) - il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 octies;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore - la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 novies;
- reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 inserito con legge n. 48 del 2008;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art 24 – ter;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 bis.1;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 decies;
- reati ambientali – il D.lgs. 121/11 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 undecies.
- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater. c.p.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 del D.lgs. 231/01;
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 - ter del D.lgs. 231/01;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.lgs. 109/12 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies.

### **1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO**

Nell'ipotesi in cui l'Ente commetta uno dei reati indicati al precedente paragrafo, lo stesso potrà subire l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti.

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

**1) Sanzioni pecuniarie** (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001) si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono

applicate per “quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 €. Il numero di quote viene stabilito dal Giudice sulla base degli indici individuati dal comma 1 dell’art. 11, mentre l’importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente coinvolto.

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado di responsabilità dell’Ente;
- c) dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, *“Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”*.

L’articolo 12, D. Lgs. n. 231/01, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e segnatamente quando:

- a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

- c) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

**2) Sanzioni interdittive** (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001) sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati. Le sanzioni interdittive sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);
- c) in ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
  - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;



- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

### **3) Pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 18 del D.lgs. 231/2001).

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva. La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

### **4) Confisca** (art. 19 del D.lgs. 231/2001)

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

## **1.4 L'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO QUALE CONDIZIONE DI POSSIBILE ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'art. 7, 1° e 2° comma del D. Lgs. 231/2001 - rubricato "*Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*" - statuisce che "*nel*

*caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione o Vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di cui verificatosi”.*

In relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il Modello prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, 3° comma D. Lgs. 231/2001).

Gli artt. 6 e 7 del Decreto offrono, infatti, all'ente una forma di esonero dalla propria responsabilità, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l'ente non risponde del reato commesso dai soggetti individuati dall'art. 5.

Nello specifico l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- a) l'organo di amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Ai sensi dell'art. 7, 4° comma D. Lgs. 231/2001, l'efficace attuazione del modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

L'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'ente, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere tout court detta

responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

### **1.5 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL' ENTE**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che *“dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria”* inflitta all'ente *“risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune”*. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *“risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle

nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della Ente scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della Ente scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;

- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE STRUTTURA DEL CONSORZIO**

### **2.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL CONSORZIO**

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, già costituito con R.D. n. 8240 del 27 ottobre 1927, e ampliato con D.P.R. 29.11.1956 e D.P. 05.03.1971, n. 3879, è retto dallo Statuto adottato con deliberazione commissariale n° 115/09 del 29/06/2009 ai sensi della L.R. 25.02.2003 - n. 4 e del Decreto del Presidente Giunta Regionale n° 764 del 13/11/2003 approvato con modifiche dalla Regione Campania giusta Decreto Dirigenziale n° 256 del 24/07/2009, nonché dai regolamenti consortili espressamente previsti.

Il Consorzio, ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art.16 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, ha sede in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà.

Il comprensorio del Consorzio, ultimamente ridefinito dall'art. 33, comma 2, lettera b) della L.R. 25.02.2003, n. 4 ed esattamente delimitato con D.P.G.R. della Campania n. 764 del 13.11.2003, ha una superficie territoriale totale di ettari. 194.837, ricadente nelle seguenti Province e Comuni:

**PROVINCIA DI CASERTA:**

Comuni di:

1. Ailano	Ha 1.549
2. Alife	Ha 6.387
3. Alvignano	Ha 3.765
4. Baia e Latina	Ha 2.450
5. Caianello	Ha 1.563
6. Caiazzo	Ha 3.692
7. Capriati a Volturno	Ha 1.739
8. Caserta	Ha 1.482
9. Castel Campagnano	Ha 1.753
10. Castel di Sasso	Ha 2.032
11. Castel Morrone	Ha 2.535
12. Castello del Matese	Ha 2.148
13. Ciorlano	Ha 2.786
14. Conca della Campania	Ha 2.660
15. Dragoni	Ha 2.594
16. Fontegreca	Ha 956
17. Formicola	Ha 1.739
18. Gallo Matese	Ha 3.095
19. Gioia Sannitica	Ha 5.405
20. Letino	Ha 3.167
21. Liberi	Ha 1.741
22. Marzano Appio	Ha 2.824
23. Piana di Monte Verna	Ha 2.339
24. Piedimonte Matese	Ha 4.134
25. Pietramelara	Ha 2.390
26. Pietravairano	Ha 3.322
27. Pontelatone	Ha 3.045
28. Prata Sannita	Ha 2.112
29. Pratella	Ha 3.444
30. Presenzano	Ha 3.166
31. Raviscanina	Ha 2.448

32. Riardo	Ha 1.657
33. Roccaromana	Ha 2.706
34. Ruviano	Ha 2.441
35. San Gregorio Matese	Ha 5.636
36. San Potito Sannitico	Ha 2.283
37. Sant'Angelo d'Alife	Ha 3.390
38. Teano	Ha 1.326
39. Tora e Piccilli	Ha 1.253
40. Vairano Patenora	Ha 4.369
41. Valle Agricola	Ha 2.442
42. Valle di Maddaloni	Ha 1.081

### **PROVINCIA DI BENEVENTO:**

Comuni di:

43. Airola	Ha 1.499
44. Amorosi	Ha 1.103
45. Bonea	Ha 1.145
46. Bucciano	Ha 792
47. Campoli del Monte Taburno	Ha 976
48. Casalduni	Ha 2.319
49. Castelpoto	Ha 1.182
50. Castelvenere	Ha 1.523
51. Cautano	Ha 1.973
52. Cerreto Sannita	Ha 3.326
53. Cusano Mutri	Ha 5.886
54. Dugenta	Ha 1.596
55. Durazzano	Ha 1.319
56. Faicchio	Ha 4.388
57. Foglianise	Ha 1.174
58. Frasso Telesino	Ha 2.225
59. Guardia Sanframondi	Ha 2.100
60. Limatola	Ha 1.817
61. Melizzano	Ha 1.748
62. Moiano	Ha 2.030

63. Montesarchio	Ha 1.766
64. Paolisi	Ha 607
65. Paupisi	Ha 900
66. Pietraroia	Ha 3.560
67. Ponte	Ha 1.779
68. Pontelandolfo	Ha 2.891
69. Puglianello	Ha 827
70. San Lorenzello	Ha 1.388
71. San Lorenzo Maggiore	Ha 1.617
72. San Lupo	Ha 1.518
73. San Salvatore Telesino	Ha 1.814
74. Sant'Agata dei Goti	Ha 6.292
75. Solopaca	Ha 3.103
76. Telese Terme	Ha 983
77. Tocco Caudio	Ha 2.716
78. Torrecuso	Ha 2.196
79. Vitulano	Ha 3.590

#### **PROVINCIA DI AVELLINO:**

Comuni di:

80. Cervinara	Ha 2.920
81. Rotondi	Ha 782
82. San Martino Valle Caudina	Ha 471

Il perimetro consorziale del comprensorio, denominato comprensorio di bonifica "Medio Volturno - Calore", comprende la frazione media del bacino idrografico del F.Volturno (tra Presenzano e i Monti Tifatini) cui si aggiungono, quali sotto bacini dello stesso F. Volturno, i bacini idrografici del F. Titerno a Nord Est, la frazione inferiore del bacino idrografico del F. Calore a Est e il bacino idrografico del F. Isclero a Sud – Sud Est.

Con riferimento ai limiti fisici e amministrativi, detto perimetro si svolge:

a **NORD**: lungo il limite amministrativo della Regione Campania, rappresentato dalla linea spartiacque della dorsale dei Monti del Matese, seguendo, in direzione Nord Est, il Statuto adottato con d.c. n° 115 del 29/06/2009 ed approvato con modifiche dalla R.C. giusta D.D. n° 256 del 24/07/2009 limite settentrionale dei Comuni di Capriati al Volturno, Gallo

Matese, Letino, San Gregorio Matese, Castello Matese, Piedimonte Matese, Cusano Mutri, Pietraroia, Cerreto Sannita e Pontelandolfo;

a **EST**: lungo il limite amministrativo orientale dei Comuni di Casalduni, Ponte, proseguendo lungo il corso del F. Calore che si estende in tenimento dei Comuni di Torrecuso, Foglianise e Castelpoto, proseguendo ancora lungo il limite amministrativo di quest'ultimo e del Comune di Campoli del Monte Taburno, quindi lungo il limite del bacino idrografico del F. Isclero compreso nel territorio dei Comuni di Montesarchio e di San Martino Valle Caudina;

a **SUD**: lungo il limite amministrativo meridionale dei Comuni di Cervinara, Rotondi, Paolisi, Airola, Moiano, Sant'Agata dei Goti, Durazzano e Valle di Maddaloni, proseguendo lungo il limite del bacino idrografico del F. Isclero compreso nel territorio del Comune di Caserta, continuando a seguire il limite amministrativo meridionale dei Comuni di Castel Morrone, Piana di Monte Verna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Pietramelara e Riardo, seguendo fisicamente, in quest'ultimo tratto, il crinale montano che separa il tenimento di Pontelatone e Formicola da quello di Bellona e Camigliano, fino a congiungersi con la linea spartiacque del Monte Maggiore, di dove ne ridiscende nella piana di Riardo;

a **OVEST**: attraversato il Comune di Teano secondo la linea spartiacque del bacino idrografico del F. Volturno (segnatamente riferito alla sua frazione media, come prima definita), prosegue lungo il limite amministrativo occidentale dei Comuni di Caianello, Marzano Appio, Conca della Campania, continua lungo il confine regionale rappresentato dal limite amministrativo settentrionale del Comune di Presenzano; da qui segue il corso del F. Volturno, lungo il limite amministrativo dei Comuni di Pratella, Ciorlano, attraversando la parte sud occidentale del Comune di Capriati al Volturno, fino a ricongiungersi più a settentrione con il limite Nord.

La superficie e il perimetro del Consorzio risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell'Ente, dalle successive integrazioni e, comunque, dalla cartografia approvata con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 764 del 13.11.2003, debitamente autenticata come parte integrante dello stesso atto e depositata presso il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione della Regione Campania, che fa fede ad ogni effetto.

## **2.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE E POTERI DEI SOGGETTI RESPONSABILI**

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei consorziati;
2. il Consiglio dei delegati;
3. la Deputazione Amministrativa;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.



- **L'Assemblea dei consorziati** ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili. L'Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
- **Il Consiglio dei delegati** è composto, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n° 4 del 2003, da venticinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto e dieci membri di diritto, di cui tre nominati dall'amministrazione provinciale di Caserta, tre nominati da quella di Benevento, tre nominati da quella di Avellino e uno nominato dalla Regione. I componenti di diritto acquistano la qualità dei componenti del Consiglio dei delegati in aggiunta ai componenti elettivi, ed hanno voto deliberativo. Il Consiglio dei delegati può comunque utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto. Determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e i programmi dell'attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:

- a) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei consorziati e gli eletti;
- b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, se richiesto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente;
- c) eleggere, con voto segreto, se richiesto, e con la maggioranza dei voti dei presenti, gli altri componenti della Deputazione amministrativa; le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
- d) eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
- e) stabilire il compenso spettante per l'espletamento della carica ad un numero massimo di tre componenti della Deputazione Amministrativa, essendo la partecipazione all'organo degli altri componenti eletti a titolo gratuito;
- f) adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
- g) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali loro modifiche;

- h) approvare il programma annuale di attività, il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
  - i) adottare il regolamento per le elezioni;
  - j) predisporre il piano generale di bonifica;
  - k) convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
  - l) adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
  - m) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
  - n) deliberare il conto consuntivo;
  - o) deliberare l'assunzione di mutui;
  - p) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
  - q) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
  - r) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
  - s) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 dello Statuto.
  - t) approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
  - u) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.
- **La Deputazione Amministrativa** è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da cinque membri eletti ai sensi dell'art. 12 lett. c) dello Statuto, nonché dal rappresentante della Regione, anch'egli avente voto deliberativo. La Deputazione Amministrativa può comunque utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina del rappresentante della Regione.

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) designare le sezioni elettorali e nominare i componenti dei relativi seggi;

- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- h) deliberare i ruoli di contribuenza, sulla base del piano di classifica di cui all'art. 12 lettera l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;
- i) deliberare le unità organizzative da qualificare come centri di costo, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- k) deliberare sui progetti preliminari, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, nonché sulle perizie di variante e sugli adempimenti di legge, dovuti e consequenziali inerenti all'esecuzione e collaudazione dei lavori;
- l) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
- m) deliberare sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- n) deliberare sugli accordi di programma;
- o) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile;
- p) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
- q) adottare il programma annuale di attività, l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi, da approvarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente al bilancio di previsione;
- r) definire il piano esecutivo di gestione;

- s) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- t) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
- u) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
- v) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- w) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- x) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati.
- y) Può - in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati - deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), i) e k). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

La mancata ratifica comporta la responsabilità degli amministratori che hanno adottato l'atto.

Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

- **Il Presidente** ha la legale rappresentanza del Consorzio ed esercita le seguenti principali funzioni:
  - a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
  - b) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa;
  - c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
  - d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
  - e) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza di sua competenza;
  - f) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
  - g) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
  - h) stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui all' art. 4, lettera l) ed m) dello Statuto;
  - i) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa escluse quelle indicate

all'art. 16 dello Statuto. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell'adunanza immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la responsabilità dell'amministratore che ha adottato l'atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

- **Il Collegio dei Revisori dei Conti** è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati e nello specifico:
  - a) vigila sulla gestione del Consorzio;
  - b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
  - c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

### **2.3 LE AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE DEL CONSORZIO**

La struttura operativa del Consorzio è definita da un apposito Piano di Organizzazione Variabile ed è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore Generale.

La struttura operativa del Consorzio è ripartita in:

- n. 3 Aree operative, coordinate dal Direttore Generale;
- n. 10 Settori operativi;

Le Aree operative sono le seguenti:

1. Area Amministrativa;
2. Area Agraria;
3. Area Tecnica.

Le Aree operative sono coordinate da un Direttore Generale il quale, a sua volta, riferisce e collabora in via diretta con l'organo consortile. La responsabilità di ciascuna Area è in capo ad un Dirigente.

Nell'ambito di ciascuna Area operativa le funzioni sono ripartite tra Uffici.

L'organizzazione del lavoro e degli Uffici si ispira ai principi di efficacia, di efficienza, di funzionalità ed economicità della gestione, di equità, di professionalità, di flessibilità e di responsabilità del personale, di leale e massima cooperazione tra gli Uffici e le Aree, nonché verso altri Enti e nei confronti di soggetti esterni, allo scopo di ottenere il superamento delle criticità ed il raggiungimento della massima soddisfazione degli utenti anche grazie ad un maggiore sviluppo dei sistemi di interconnessione e comunicazione informatici, di trasparenza, di rispetto della normativa concernente il trattamento dei dati personali e sensibili, nonché della

normativa concernente la sicurezza sul lavoro e di quella relativa alla prevenzione e repressione della corruzione.

Agli organi consortili competono funzioni di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e di controllo, attraverso la verifica della esecuzione delle direttive impartite e della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi fissati.

I Settori operativi sono i seguenti:

- Area Amministrativa:
  1. Affari Generali e Personale;
  2. Finanziario;
  3. Legale;
  4. Ufficio Gare;
  5. CED – Servizi Informatici – Transizione Digitale;
- Area Tecnica:
  6. Bonifica e Difesa del Suolo;
  7. Lavori ed Espropri;
  8. Progettazioni;
- Area Agraria:
  9. Irrigazione;
  10. Catasto.

La responsabilità di ogni settore è affidata ad un Capo Settore che riferisce al Dirigente di Area.

## **2.4 COMPETENZE DELLE AREE OPERATIVE**

**Sono di competenza dell'Area amministrativa le funzioni di:**

- tenuta del protocollo, della corrispondenza in arrivo, in partenza e interna, formazione, tenuta e consultazione degli archivi, ricerca e riproduzione di documenti, pratiche, etc.;
- custodia dello stabile, sede del Consorzio, compresa la piccola manutenzione dei relativi locali e dell'area annessa;
- gestione del traffico telefonico ed informatico, ivi compresa la gestione delle trattative relative a tutte le utenze (contratti di telefonia, di connessione, di fornitura elettrica, gas ecc.) necessarie al funzionamento della sede dell'Ente;
- segreteria degli organi consortili - se delegata dal Direttore Generale (ex art. 27 dello Statuto) - e supporto all'organo consortile nella predisposizione delle delibere attraverso l'elaborazione dei testi e la gestione di programmi e sistemi informatici;
- gestione amministrativa degli stanziamenti e dei contributi erogati dallo Stato o da altri Enti;
- gestione amministrativa di concessioni e licenze;
- gestione delle entrate derivanti da ruoli, concessioni, etc.;

- gestione delle uscite, ripartite secondo capitoli di spesa;
- redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- tenuta dei libri contabili e della contabilità in genere;
- gestione dell'economato;
- gestione (inventario) dei beni mobili e dei beni immobili di proprietà del Consorzio;
- gestione dei servizi bancari e in generale dei rapporti con gli istituti di credito;
- gestione del personale, delle paghe, dei rimborsi e delle ferie;
- gestione dei contributi previdenziali, assicurazioni sociali obbligatorie etc.;
- esecuzione di adempimenti di carattere fiscale;
- gestione di operazioni finanziarie, mutui e finanziamenti;
- gestione amministrativa dei contratti e delle assicurazioni;
- tenuta e gestione delle pratiche inerenti al contenzioso e dei rapporti con professionisti esterni;
- assistenza ai consorziati in tutte le pratiche di carattere amministrativo e legale;
- gestione delle richieste di accesso agli atti da parte di personale interno e/o soggetti terzi, attraverso il coordinamento con lo specifico settore/ufficio di riferimento che dovrà collaborare per garantire la massima tempestività nel rendere le informazioni richieste;
- predisposizione, in collaborazione con l'Area Agraria - Ufficio Catasto -, degli elenchi degli aventi diritto al voto (liste elettorali) finalizzati allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi consortili;
- gestione dei procedimenti elettorali;
- gestione delle procedure e applicazione della normativa su trasparenza e anticorruzione;
- svolgimento di tutte le attività che caratterizzano l'affidamento di servizi e forniture di competenza dell'Area (programmazione e gestione delle procedure);
- gestione di tutte le attività connesse al processo di transizione digitale.

**Sono di competenza dell'Area Tecnica le funzioni di:**

- pianificazione delle attività di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente e di utilizzo delle acque a garanzia dello sviluppo della produttività agricola o per gli altri usi consentiti all'istituzione consortile, promuovendo e curando la redazione o l'aggiornamento del Piano Generale di Bonifica da sottoporre all'organo consortile;
- sicurezza idraulica del territorio attraverso interventi di difesa e di conservazione del suolo;

- tutela e valorizzazione del territorio rurale, a difesa dell'ambiente naturale, secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente, in collaborazione con l'Area Agraria;
- progettazione ed esecuzione delle opere e degli impianti consortili, con riferimento a tutte le opere di bonifica, di difesa del suolo e di irrigazione, sia pubbliche che private, in gestione al Consorzio;
- svolgimento di tutte le attività che caratterizzano l'affidamento di servizi e forniture di competenza dell'Area (programmazione e gestione delle procedure);
- svolgimento di tutte le attività che caratterizzano l'esecuzione di lavori pubblici (programmazione, progettazione, e gestione delle procedure per affidamenti di appalti, concessioni e/o esecuzioni in economia, amministrazione diretta etc.), sia con riferimento alla realizzazione di nuove opere che alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti;
- svolgimento di tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, assolvendo agli incarichi delle figure professionali istituzionalmente all'uopo preposte (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori etc.);
- svolgimento di tutti gli adempimenti di legge in materia di prevenzione e protezione dai rischi nell'ambiente di lavoro, assolvendo agli incarichi delle figure professionali istituzionalmente all'uopo preposte (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nell'ambiente di lavoro, addetti ai servizi, rappresentante del personale per la sicurezza etc.);
- sorveglianza e custodia delle opere di bonifica, di difesa del suolo e loro pertinenze;
- gestione delle ex strade di bonifica fino alla definitiva consegna agli Enti che ne hanno la titolarità per legge;
- gestione dei mezzi, nonché controllo e coordinamento del personale avventizio utilizzato dall'Ente sia per l'esecuzione in amministrazione diretta e per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di difesa del suolo, che per la custodia e la sorveglianza di tali opere nell'ambito del comprensorio consortile;
- svolgimento dell'attività istruttoria tecnica su domande di concessioni, licenze etc. di competenza dell'Area, ivi inclusa la predisposizione dei relativi atti di autorizzazione e degli elenchi nominativi dei concessionari per la riscossione annuale dei canoni;
- raccolta, organizzazione, aggiornamento ed elaborazione di tutti i dati utili a definire lo stato del territorio e delle risorse disponibili, nonché di interesse per le attività consortili di competenza dell'Area;



- gestione e svolgimento delle procedure di esproprio o di servitù delle aree occupate dalle opere consortili;
- assistenza ai consorziati per questioni di competenza dell'Area;
- svolgimento delle procedure per l'acquisizione della certificazione di qualità aziendale e gestione di un sistema interno di controllo di qualità;
- telecontrollo e monitoraggio delle reti di bonifica e di difesa del suolo;
- realizzazione e gestione di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) per la pianificazione e la gestione di tutte le attività di competenza dell'Area, ivi inclusa - in coordinamento con l'Area Agraria e l'Ufficio CED - la rappresentazione delle opere consortili esistenti e di quelle che verranno via via eseguite.


**Sono di competenza dell'Area Agraria le funzioni di:**

- pianificazione delle attività di tutela dell'ambiente e di utilizzo delle acque a garanzia dello sviluppo della produttività agricola o per gli altri usi consentiti all'istituzione consortile, curando per quanto di competenza, in collaborazione con l'Area Tecnica, la redazione o l'aggiornamento del Piano Generale di Bonifica da sottoporre all'organo consortile;
- formazione, tenuta e aggiornamento del catasto terreni/fabbricati e irriguo;
- collaborazione con l'Agenzia del Territorio e con gli altri enti competenti per l'aggiornamento del catasto consorziale e della cartografia del comprensorio attraverso l'uso di supporti unificati ed ufficialmente riconosciuti;
- predisposizione dei ruoli di contribuenza, conformemente al bilancio preventivo, secondo le aliquote e i criteri contenuti nel Piano di Riparto della contribuenza, con la collaborazione dell'Area Amministrativa;
- predisposizione del Piano di Riparto della contribuenza e dei suoi successivi aggiornamenti, con la collaborazione dell'Area Tecnica, da sottoporre all'organo consortile;
- sorveglianza e custodia delle opere irrigue e degli impianti irrigui consortili e loro pertinenze;
- gestione dei mezzi, nonché controllo e coordinamento del personale avventizio utilizzato dall'Ente sia per l'esecuzione in amministrazione diretta e per la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione, che per la custodia e la sorveglianza di tali opere nell'ambito del comprensorio consortile;
- svolgimento dell'attività istruttoria tecnica su domande di concessioni, licenze etc. di competenza dell'Area, ivi inclusa la predisposizione dei

relativi atti di autorizzazione e degli elenchi nominativi dei concessionari per la riscossione annuale dei canoni;

- raccolta, organizzazione, aggiornamento ed elaborazione di tutti i dati utili a definire lo stato del territorio e delle risorse disponibili, nonché di interesse per le attività consortili di competenza dell'Area;
- promozione e gestione dello sviluppo agricolo e dell'irrigazione, del catasto consortile e del Sistema Informativo Territoriale del Consorzio per quanto di specifica competenza dell'Area;
- controllo e autorizzazione all'uso irriguo delle acque sulla base del Regolamento Irriguo eventualmente adottato, secondo le competenze ivi stabilite;
- ottimizzazione dei servizi irrigui in funzione della distribuzione e della tipologia della domanda sul territorio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adeguamento alle nuove normative ed esercizio degli impianti irrigui consortili e delle stazioni di sollevamento, con particolare riguardo alla loro efficienza ed ai relativi consumi di energia elettrica;
- gestione dei mezzi nonché controllo e coordinamento del personale avventizio utilizzato dall'Ente per i servizi di irrigazione;
- collaborazione con l'Area Amministrativa per la predisposizione dei ruoli di contribuenza, conformemente al bilancio preventivo, secondo le aliquote e i criteri contenuti nel Piano di Riparto della contribuenza;
- redazione e l'aggiornamento (inventario) dei beni immobili demaniali in concessione all'Ente;
- collaborazione con l'Area Amministrativa per la formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto (liste elettorali) finalizzate allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi consortili;
- assistenza ai consorziati per questioni di competenza dell'Area, anche attraverso la diffusione di indicazioni sulle colture più redditizie in base al mercato, all'attitudine dei terreni e alla disponibilità qualitativa e quantitativa della risorsa idrica;
- telecontrollo e monitoraggio delle reti e degli impianti irrigui;
- svolgimento di tutte le attività che caratterizzano l'affidamento di servizi e forniture di competenza dell'Area (programmazione e gestione delle procedure);
- realizzazione e gestione di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) per la pianificazione e la gestione di tutte le attività di competenza dell'Area, ivi inclusa - in coordinamento con l'Area Tecnica e l'Ufficio CED - la rappresentazione delle opere consortili esistenti e di quelle che verranno via via eseguite.

# Organigramma



## **CAPITOLO 3 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **3.1 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO**

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale”, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole “Parti Speciali” ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell’ Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell’analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le “Parti Speciali” sono le seguenti:

- la “Parte Speciale A” denominata “Reati contro la Pubblica Amministrazione” la quale si riferisce a fattispecie di reato richiamata dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.
- la “Parte Speciale B”, denominata “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale C”, denominata “Reati Ambientali” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire al Consorzio di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell’azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire all’azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e Partners che operino per conto o nell’interesse di Consorzio nell’ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle

prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Ente.

Il presente Modello insieme al Codice Etico si inserisce quindi in un più ampio sistema di controllo dell'Ente.

### **3.2 AREE SENSIBILI**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività del Consorzio, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

1. i reati contro la P.A.;
2. i reati in materia di sicurezza sul lavoro;
3. i reati ambientali.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell'azienda.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

## **CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

### **4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento è assegnato ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1° comma, lett. b).

Tale Organismo deve ispirare la propria azione ai seguenti principi:

- controllo sull'effettività del Modello;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello;
- continuità di azione.

In particolare, esso dovrà:

- avere poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e ambito operativo del Consorzio;
- aver accesso a risorse finanziarie dedicate all'espletamento delle sue funzioni;
- segnalare eventuali violazioni del Modello ed essere interpellato nel caso fosse necessario porre in essere procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello;

- essere indipendente da responsabilità di gestione aziendale ed autonomo rispetto ai vertici aziendali.

Requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza sono l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione. In particolare, i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza in una posizione gerarchica tale da garantire il pieno esercizio delle sue funzioni;
- la previsione di un'informativa continua da e verso l'Organismo di Vigilanza nei confronti del massimo vertice amministrativo inteso nel suo complesso;
- l'assenza di compiti operativi in capo all'Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, i quali rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all'attività di controllo dello stesso e, nel complesso, "privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

L'Organo Amministrativo deve garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza attraverso:

- il rispetto dei criteri di nomina sopra enunciati;
- l'attribuzione dei poteri che di seguito verranno elencati;
- l'approvazione annuale del budget di spesa;
- la dotazione di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi, se del caso, di ausili specializzati esterni.

#### **4.2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza avrà una durata pari a 3 (tre) anni, rinnovabili a ciascuna scadenza per periodi di uguale durata. In ogni caso rimane in carica fino alla nomina del successore.

L'Organismo di Vigilanza eletto deve, al momento dell'accettazione dell'incarico, rilasciare formale dichiarazione di sussistenza, in capo alla propria persona, dei sopra indicati requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza.

A tale riguardo, si precisa che costituiscono cause di ineleggibilità:

- l'essere indagato ovvero l'aver riportato una condanna, anche non a titolo definitivo, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile e, più precisamente, l'essere "interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”;

- l'aver subito l'adozione di misure di prevenzione da parte dell'Autorità Giudiziaria, salvo il successivo ottenimento della completa riabilitazione;
- la sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria e contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il conferimento dell'incarico all' Organismo di Vigilanza (monocratico o collegiale) e la revoca del medesimo o di ciascuno dei suoi componenti, se collegialmente istituito, sono atti riservati alla competenza del Consiglio dei Delegati.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, soltanto per giusta causa.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- tutti i casi in cui la legge ammetta la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente per giusta causa;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico - sia esso doloso o colposo - degli obblighi di cui all'incarico (esempio: infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);
- per l'omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001;
- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorquando vengano meno in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di “autonomia e indipendenza” nonché di “continuità di azione”.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio potrà recedere in ogni momento dall'incarico per giusta causa ovvero mediante preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicarsi per iscritto al Presidente ed al Consiglio dei Delegati.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'OdV, il Consiglio dei Delegati provvederà senza indugio a nominarne uno *ex novo*.

Nel caso di istituzione di OdV collegiale, è fatto obbligo al Presidente dell'OdV, ovvero al componente più anziano, di comunicare tempestivamente al Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e/o al Consiglio dei Delegati il verificarsi di una delle ipotesi da cui derivi la necessità di sostituire uno dei componenti dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, a questi subentra il componente più anziano (se

collegialmente istituito) fino alla data in cui il Consiglio dei Delegati non deliberi la nomina del nuovo Presidente dell'OdV stesso.

Viene rimessa al Consiglio dei Delegati la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera, tutte le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare, l'OdV deve essere dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica al quale ciascun dipendente e/o consorziato del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano possa inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l'applicazione del Modello stesso.

#### **4.3 COMPENSO E CAPACITÀ DI SPESA.**

Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è fissato dall' Organo Amministrativo del Consorzio.

L'Organismo deve essere dotato di autonoma capacità di spesa, sulla base del budget assegnatogli con cadenza annuale su proposta dell'OdV stesso, commisurata con i compiti da svolgere; tale capacità potrà essere esercitata per le esigenze derivate dall'espletamento dei compiti assegnati ed ogniqualvolta l'Organismo decida di avvalersi di servizi o di professionisti esterni al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

#### **4.4 REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE**

L' Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo e, una volta costituito, provvede a dotarsi di proprie regole di organizzazione e funzionamento che integrano il presente Modello.

L' Organismo si riunisce con cadenza periodica tale da garantire la propria continuità d'azione; se necessario, può programmare verifiche più frequenti. Le formalità di convocazione potranno essere espletate mediante l'invio di un fax o di un messaggio di posta elettronica.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, ovvero i temi su cui l'OdV è chiamato a pronunciarsi nel corso della riunione.

L' Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento con congruo preavviso da parte degli Organi Consortili per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un soggetto con competenze specifiche che verrà individuato successivamente alla nomina dell'OdV, salvo diversa disposizione. Il segretario, eventualmente designato, redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al Presidente (anche in caso di



riunione svolta per video conferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, in qual caso la firma sarà successiva).

Il segretario custodisce e aggiorna i libri e l'archivio dell'OdV. Salvo diversa disposizione risultante dal verbale, il Segretario cura il buon esito delle comunicazioni e delle operazioni che derivano dalle decisioni assunte dall'OdV.

Per un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e per un più efficace scambio di informazioni, alle riunioni dell'Organismo, possono essere invitati il Presidente, il Direttore Generale, i responsabili delle Unità Operative ed il Responsabile della Sicurezza.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza redige una Relazione che consegna al Presidente del Consorzio e/o agli Organi Consortili.

#### **4.5 I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L' OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti che operano nel Consorzio, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all' OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il modico valore) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, il Consorzio, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate al Consorzio dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

L' Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute ma non è obbligato a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che non presentino ragionevoli elementi di veridicità e rilevanza rispetto all'attuazione del Modello.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsto nel Modello è conservato dall'OdV in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Pubbliche Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'OdV solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

## **CAPITOLO 5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **5.1 SOGGETTI DESTINATARI.**

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Consorzio.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-lett. e), e dell'art. 7, comma 4-lett. b), d.lgs. n. 231/2001.

Il sistema stesso è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle misure indicate nel Modello adottati dal Consorzio, costituendo parte di esso, e, ai sensi dell'art. 2106 cod. civ., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il C.C.N.L. di categoria applicato al personale dirigente e dipendente, fermo restando l'applicazione dello stesso per le diverse ipotesi ivi delineate.

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di tale violazione prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all' Organo Amministrativo di vertice e al Direttore Generale secondo la contrattazione collettiva.

## **5.2 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai criteri generali sotto descritti, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni al Consorzio:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante al Consorzio o dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

## **5.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b), e 7 d.lgs. n. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 legge n. 300/1970, le sanzioni previste nel presente paragrafo si applicano nei confronti di dirigenti, quadri, impiegati ed operai alle dipendenze del Consorzio che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero impedendo il controllo e l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe e delle nomine, in relazione ai rischi connessi, compresi quelli legati ai reati societari, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche – ovvero falsità e/o mendacità in dichiarazioni – relative: 1) al rispetto del Codice Etico e del Modello; 2) all'assenza del conflitto di interessi; 3) ai controlli ed informazioni attinenti al bilancio, alle comunicazioni sociali ed ogni altra comunicazione richiesta dalla normativa vigente;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

#### **5.4 SANZIONI**

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dei comportamenti previsti nel Codice Etico da parte dei lavoratori del Consorzio, a seconda della gravità dell'infrazione e nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

##### **A) Richiamo verbale:**

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale, delle Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni;
- Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema dei controlli interni.

Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Struttura di appartenenza.

##### **B) Richiamo scritto:**

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni;
- Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema dei controlli interni;

- Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
- Reiterazione dei comportamenti rappresentanti "lieve inosservanza".

Si ha "inosservanza colposa" nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo e/o non abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Struttura di appartenenza.

**C) Multa:**

- Violazione colposa riguardante una procedura relativa alle aree/attività a rischio commissione reati i sensi del D.Lgs. 231/01, tale da compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto. Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa viene applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico e/o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello. L'applicazione della multa dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal CCNL di categoria.

**D) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 5 giorni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):**

- inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle Procedure previste dal Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, del Codice Etico e delle Procedure Aziendali;
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe e delle nomine, in relazione ai rischi connessi, compresi quelli legati ai reati societari, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- falsità e/o mendacità in dichiarazioni relative: al rispetto del Codice etico e del Modello; all'assenza del conflitto di interessi; ai controlli ed informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali.

Nei confronti di lavoratori sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato, la Struttura di appartenenza

può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari. L' allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuto dalla Struttura per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

**E) Licenziamento con preavviso:**

- Nei casi di reiterata grave violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, nonché di reiterata inosservanza di particolari prescrizioni contenute nel codice etico;

**E) Licenziamento senza preavviso:**

- Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle relative Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Consorzio e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

1. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
2. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o delle relative Procedure, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Struttura a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
3. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del sistema dei controlli interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
4. Omissione dolosa di collocazione ovvero di rimozione e/o inservibilità di qualsivoglia attrezzatura messa a disposizione dall'ente al fine di proteggere ogni persona e

l'ambiente da disastri, incendi, infortuni e/o incidenti, ivi comprese quelle utilizzate per il salvataggio ed il soccorso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di nomina, delega o procura con potere di rappresentare il Consorzio all'esterno, l'applicazione di una sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della stessa nomina, delega o procura.

#### **5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, DEI CONSULENTI, DELLE SOCIETÀ DI SERVICE E DEI PARTNER.**

La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni che pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e dal MOG tali da comportare il rischio di irrogazione di sanzioni a carico del Consorzio darà luogo, in applicazione a quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico, alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni qualora da tali comportamenti siano derivati danni al Consorzio.

A tal fine, il Modello e il Codice Etico dovranno essere posti in visione ed eventualmente consegnati qualora richiesto a tutti i collaboratori esterni, con apposita accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d'atto.

### **Capitolo 6 - DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO**

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello deve essere svolta un'adeguata attività di diffusione, informazione e formazione nei confronti di tutto il personale del Consorzio, per favorire la conoscenza di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti

Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di Consorzio in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva

possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello è articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la “Parte Speciale”, in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell’attività del Consorzio - potranno rendere necessaria l’integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

#### **6.1 LE AREE DI RISCHIO DELL’ATTIVITÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO.**

L’analisi dell’operatività consortile ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all’evolversi dell’operatività aziendale.

È compito dell’Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell’espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre all’Organo consortile designato le modifiche necessarie al fine di garantire l’aggiornamento continuo della “mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali”.

#### **6.2 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO**

Il Modello Organizzativo viene approvato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano. Nel caso di implementazioni necessitate dall’evolversi dell’operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio dei Delegati le modifiche approvate. Quest’ultimo successivamente provvederà ad adottarle ovvero, di concerto con la Deputazione Amministrativa, ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni. Nel “periodo transitorio”, intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

L’OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente e/o al Consiglio dei Delegati eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente, in tal caso,



deve convocare la Deputazione Amministrativa, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

### **6.3 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I “PORTATORI DI INTERESSE”, L’ATTIVITÀ FORMATIVA E INFORMATIVA.**

Per portatori di interesse dell’Ente devono intendersi:

- i Consorziati;
- il Consiglio dei Delegati;
- la Deputazione Amministrativa;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i dipendenti del Consorzio;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell’Ente;
- i collaboratori esterni.

Il Consorzio provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico iter di divulgazione. Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un’attività di collaborazione con l’Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con il Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano si impegna a pubblicare sul proprio sito internet il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice Etico. Inoltre, una volta diffuso e consegnato, al fine di garantire l’effettiva conoscenza del Modello e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull’osservanza dei principi e delle procedure in esso contenute, devono essere previste specifiche attività formative (attraverso ad esempio, corsi, seminari, ecc...). Tali iniziative dovranno essere differenziate, in relazione ai contenuti e alle modalità di diffusione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della struttura. La partecipazione alle attività di formazione previste rappresenta una condizione essenziale non solo a garanzia dell’effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso, anche in relazione a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

## **PARTE SPECIALE**

### **PREMESSA E RATIO**

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si riferisce ai comportamenti che dovranno essere tenuti da parte dei Dipendenti e degli Organi Consortili nonché dei suoi Collaboratori Esterni e Partner, per prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, sono state individuate le singole aree di rischio rilevanti per il Consorzio:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali;

per ciascuna area di rischio sono stati individuati:

- i reati che potrebbero astrattamente verificarsi;
- le attività sensibili che potrebbero portare alla commissione dei predetti reati;
- i principi di comportamento relativi allo svolgimento di tali attività sensibili che i Dipendenti, gli Organi Consortili, i Consulenti ed i Consorziati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- le procedure che i Dipendenti, gli Organi Consortili, i Consulenti ed i Consorziati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Il Consiglio nel definire tale documento, ad ulteriore conferma della volontà del Consorzio di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reato rispettando le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni del Consorzio richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale del Modello stesso.

**Parte Speciale “A”: artt. 24, 25 D.Lgs. 231/2001**  
**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI ED AREE SENSIBILI**

Gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 disciplinano una serie di reati previsti dal codice penale, accomunati dall'identità del bene giuridico tutelato, individuabile nel buon andamento e nell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dal Decreto 231/2001.

**Articolo 314 c.p.**

*Peculato*

Tale fattispecie riveste la natura di “reato proprio” per cui può essere commesso da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Ai fini della configurazione del reato, per pubblico ufficiale deve intendersi sia colui che tramite la sua attività concorre a formare quella della P.A., sia colui che è chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali (ovvero colui che partecipa al procedimento amministrativo, con funzioni, propedeutiche o accessorie, aventi effetti "certificativi, valutativi o autoritativi"), poiché, anche in tal caso, attraverso l'attività stessa, si verifica una partecipazione alla formazione della volontà dell'amministrazione pubblica.

**Articolo 316 c.p.**

*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevono o trattengono indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nel trattenimento, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente). Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

**Articolo 316 bis c.p.**

*Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea*

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

### **Articolo 316 ter c.p.**

#### *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

A differenza della malversazione, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi d'indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

### **Articolo art. 317 c.p.**

#### *Concussione*

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale, ovvero un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della relativa posizione, costringano o inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità del Consorzio potrebbe essere contestata nel solo caso di

concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

### **Articolo 318 c.p.**

#### *Corruzione per l'esercizio della funzione*

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

### **Articolo 319 c.p.**

#### *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p..

### **Articolo 319 ter c.p.**

#### *Corruzione in atti giudiziari*

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

### **Articolo 319 quater c.p.**

#### *Induzione indebita a dare o promettere utilità*

Il reato si configura quando chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente, materialmente dà, o promette, denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

E' un'ipotesi di reato introdotta di recente dalla Legge 190/2012, nell'ambito delle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In caso di accertata responsabilità, vi è la condanna ad una sanzione pecuniaria che va da trecento a ottocento quote (potendo arrivare ad una sanzione pecuniaria di 1.200.000 euro dato che ogni quota oggi varia da 250,23 euro a 1.547,37 euro).

### **Articolo 320 c.p.**

#### *Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio*

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio. L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai reati di corruzione che hanno preceduto.

I reati di corruzione sopraindicati, possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di corruzione, possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio

presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi di corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- ottenere una pronuncia favorevole al Consorzio nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

### **Articolo 322 c.p.**

#### *Istigazione alla corruzione*

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p..

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

### **Articolo 323 c.p.**

#### *Abuso d'ufficio*

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, violi norme di legge o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

prescritti ed intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o svantaggio patrimoniale.

### **Articolo 346 c.p.**

#### *Traffico di influenze illecite*

Tale fattispecie punisce chiunque sfrutta o vanta relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio per far dare o promettere a sé o ad altri denari o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita.

### **Articolo 356 c.p.**

#### *Frode nelle pubbliche forniture*

Il reato previsto dall'art. 356 c.p. è un reato proprio in quanto può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Il bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche la certezza che la medesima non si imbatte in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato.

Tale fattispecie di reato è ravvisabile soprattutto nella fase esecutiva del contratto. Nello specifico, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi in malafede nell'esecuzione del contratto allo scopo di recare nocimento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

### **Articolo 640 c.p.**

#### *Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea*

L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte (pubblica) procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali confermati dalla Suprema Corte, tale ipotesi appare configurabile anche nel caso di reato fiscale, quando venga prodotta falsa documentazione ai fini di ottenere benefici fiscali altrimenti non dovuti.

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.



L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una gara pubblica o meglio l'ottenimento del convenzionamento con un ente Pubblico, mediante la falsificazione dei documenti.

### **Art. 640 bis c.p.**

#### *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità Europea.

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Quanto al rischio concreto di una loro omissione, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano presenta aree a rischio tipiche relative ai reati della prima serie (appalti pubblici); va considerato inoltre che la sua attività la obbliga a intrattenere a rapporti con la P.A. di carattere:

- Istituzionale (Ministero, Regione, altri Enti locali), per la richiesta delle autorizzazioni necessarie e per gli adempimenti normativi che regolano lo svolgimento delle diverse attività;
- Routinaria, per gli adempimenti legali onerosi (tributari, previdenziali, ecc.)
- Ispettive *dirette* per verifiche e accertamenti relativi alle norme di legge in generale, alla sua attività ed agli adempimenti relativi alla sua attività tipica.

#### **Art. 640 ter c.p.**

##### *Frode informatica*

Tale fattispecie di reato commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché il danno nei confronti dello Stato venga arrecato per mezzo dell'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero attraverso l'intervento abusivo sui dati.

L'interferenza può realizzarsi in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione ed in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

Ciò considerato e prima di entrare nel merito delle aree e dei processi a rischio, onde limitare le situazioni a rischio di concussione o corruzione che possono insorgere già dall'instaurarsi di un rapporto a carattere interlocutorio o informativo, Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano adotta il seguente **standard cautelativo**:

- A chiunque intrattenga rapporti con la P.A. in rappresentanza del Consorzio deve essere formalmente conferito potere in tal senso;
- I contratti con consulenti delegati ad intrattenere rapporti per conto del Consorzio con la P.A. devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- Di tutte le richieste informative e di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti per iscritto con le P.A. in rappresentanza del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano si dovrà conservare adeguato supporto documentale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- Tutte le richieste informative rilevanti dovranno essere fornite previa autorizzazione dei referenti interni;

- In tutti i rapporti anche episodici, tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi al Codice Etico;
- Qualunque criticità, conflitto o contestazione dovessero sorgere nell'ambito dei rapporti con la P.A. deve essere comunicata ai suddetti referenti, i quali se del caso provvederanno a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ciò premesso, l'esito della mappatura delle aree a rischio svolta ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 ha consentito di individuare le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01.

Occorre distinguere le attività in cui i soggetti del Consorzio, in quanto pubblici ufficiali, potranno essere i soggetti "corrotti" (corruzione attiva), dalle attività in cui soggetti del Consorzio potrebbero essere i "corruttori" (corruzione passiva).

Nell'ambito dell'attività svolta dal Consorzio, le cd. attività sensibili o a rischio, identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, risultano essere le seguenti:

1. Protocollo generale di comportamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori.
3. Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA.
4. Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti.
5. Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni.
6. Selezione del personale.
7. Pagamenti nei confronti di Autorità pubbliche.
8. Gestione dei doni, omaggi e liberalità.
9. Ufficio catasto e tributi e rapporti con il contribuente.
10. Rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri.

## **2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA OSSERVARE**

In occasione di attività che prevedono un rapporto diretto o indiretto con i funzionari della Pubblica Amministrazione e con i privati, dovranno essere definite delle linee guida di comportamento che il personale del Consorzio dovrà osservare, al fine di impedire la commissione dei reati di peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), corruzione (artt. 318, 319, 319 bis 319 ter, 320, 321, 322 e 322 bis c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Il protocollo di comportamento dovrà essere applicato a tutte le attività sopra elencate che rappresentano – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – le principali occasioni di rapporti con le PA e con i privati, ed in generale a

tutte le attività attuate dal personale del Consorzio che prevedono rapporti diretti o indiretti con la PA e con privati che devono essere improntate al rigoroso rispetto della legalità e dei principi etici adottati dal Consorzio.

Il Direttore Generale, i Dirigenti, i Responsabili degli Uffici e, in generale, tutti i dipendenti consortili, nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, devono aver cura di:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare in occasione di contatti formali o informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza del D.lgs. 231/01 e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
- prevedere adeguati processi di tracciabilità dei flussi informativi verso la PA;
- stabilire procedure nei rapporti con i privati.
- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso d'incarico a soggetti esterni con delega ad operare in rappresentanza del Consorzio, detto incarico deve essere conferito per iscritto e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dal Consorzio.

Nella fattispecie, si ritiene opportuno individuare protocolli generali che vietino taluni comportamenti. Nei rapporti con i rappresentanti della PA e con i privati, al personale ed agli organi di indirizzo politico amministrativo del Consorzio sarà fatto assoluto divieto di:

- promettere o fare erogazioni in denaro o altre utilità per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere "soluzioni privilegiate";
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla promozione dell'immagine e dell'attività del Consorzio;
- favorire nei processi d'acquisto fornitori o sub-fornitori indicati dai rappresentanti della PA o privati.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari.

Infine, nei confronti della PA è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- omettere informazioni dovute;
- destinare contributi/ sovvenzioni/ finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA per ottenere e/ o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio;
- abusare della posizione di utilizzatore dei sistemi informativi della PA al fine di ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio.

Nelle procedure di interrelazione con la P.A. e con i contraenti (anche possibili) con il Consorzio, vigerà il seguente protocollo:

- il dipendente che deve incontrare, a qualunque titolo, soggetti della P.A., deve avere preventivamente notiziato il Funzionario di riferimento, se è un Funzionario il suo Dirigente, se è un Dirigente il D.G. o in sua assenza un altro Dirigente;
- il dipendente che deve incontrare, a qualunque titolo, soggetti contraenti con il Consorzio, deve avere preventivamente notiziato il Funzionario di riferimento, se è un Funzionario il suo Dirigente, se è un Dirigente il D.G. o in sua assenza un altro Dirigente;
- ogni qualsivoglia atto gestionale con un soggetto della P.A. o con un contraente sarà sempre condiviso da un superiore;
- ogni qualsivoglia atto gestionale con un soggetto della P.A. o con un contraente che comporti l'emissione all'esterno di un atto sarà sempre condiviso da un Dirigente;
- il funzionario preposto controlla sempre gli atti che devono essere inviati a soggetti esterni.

### **3. RUOLI E RESPONSABILITÀ A PRESIDIO DEI RISCHI**

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono in generale i seguenti:

- gli Organi del Consorzio;
- il Direttore Generale;
- i Dirigenti d'Area;
- l'Ufficio Amministrativo;
- i consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori, ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo, tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

#### **4. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE O INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**

Al fine di prevenire il reato di corruzione si osserveranno i seguenti protocolli:

- a) Gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di corruzione;
- b) Gestione del precontenzioso e del contenzioso.

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata ai seguenti principi di comportamento.

Gli organi sociali, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, trasparenza ed integrità in tutti i rapporti con la P.A.

Non sono ammesse forme di regalo finalizzate a far ottenere alla struttura o ad ottenere dalla stessa trattamenti di favore.

Sono ammesse unicamente forme di regalo e di omaggio di modico o congruo valore, nei casi d'uso e nelle ricorrenze tradizionali, purché anch'esse non finalizzate all'ottenimento, anche in via indiretta, dei trattamenti di cui sopra.

Anche le liberalità e le altre forme di cessioni gratuite dei beni oggetto dell'attività delle strutture, disciplinate dalle apposite procedure, non possono essere finalizzate ad ottenere trattamenti di favore.

Non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano illecitamente arrecare un vantaggio personale ai dipendenti della P.A., ai loro familiari e ai loro diretti superiori;
- offrire omaggi, in qualsiasi forma, a meno che non siano di modico e comunque congruo valore, nei casi d'uso e nelle ricorrenze tradizionali. In ogni caso, questo tipo di spese dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto nelle specifiche procedure e adeguatamente documentato;
- ricevere illecitamente denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chi voglia ottenere un trattamento favorevole;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione del Consorzio.

Nel caso di verifiche disposte dall'Autorità Giudiziaria, per tutta la durata della verifica, il Presidente, il Direttore Generale e il Responsabile Amministrativo se impossibilitati ad essere presenti personalmente, potranno delegare uno o più dipendenti affinché questi assistano i Rappresentanti della P.A. in via continuativa e riferiscano periodicamente sullo svolgimento delle operazioni.

Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa - archiviazione dei documenti, ogni atto attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e secondo la normativa vigente.

Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di un'autonoma valutazione effettuata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma valutazione, dovrà essere sottoscritto da chi lo ha formato, che ne sarà pertanto responsabile.

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano assicura piena integrità, trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, rendicontazioni, prospetti ed avvisi diretti alla P.A.

Le operazioni poste in essere dal Consorzio, che presuppongono rapporti con la P.A., devono essere documentate in modo organico garantendo la verifica, in ogni momento, del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.

Pertanto tutti i documenti relativi ai rapporti con la P.A., compresi quelli di supporto ai processi di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività devono essere conservati in modo ordinato in archivi, anche elettronici, facilmente consultabili dalle persone autorizzate, in caso di controlli o di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I suddetti archivi devono essere conservati per almeno dieci anni o diverso periodo di prescrizione.

In caso di controlli e/o ispezioni, l'Organo Amministrativo, i dipendenti, i collaboratori, fornitori e consulenti sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che gli Enti destinatari siano in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli.

#### **4.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ POTENZIALMENTE STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEL REATO DI CORRUZIONE O CONCUSSIONE**

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati corruzione, le attività inerenti a:

- a) Gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001);
- b) Affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità;
- c) Assunzione di dirigenti e/o personale.

La gestione delle attività strumentali elencate dovrà essere improntata pertanto ai seguenti principi di comportamento.

## *GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE*

La gestione delle risorse finanziarie attuata dal Consorzio è in grado di garantire i seguenti presidi specifici a fronte dell'utilizzo delle risorse a fini di corruzione o ad altri fini illeciti:

### **Pagamenti**

1. Separazione di responsabilità tra chi richiede un bene o un servizio, chi l'autorizza, chi istruisce il pagamento e chi autorizza lo stesso previo esame della documentazione giustificativa;
2. Divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione;
3. Divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge o da quanto stabilito dai regolamenti interni;
4. Firma congiunta per i tutti i pagamenti da parte del Capo Ufficio Finanziario, Direttore Generale e Direttore Amministrativo;
5. Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo;

### **Incassi**

Il Consorzio svolge attività di front-office con i consorziati, per rettifiche e/o modifiche catastali a seguito di variazioni dello stato di beni, proprietà, o altri elementi relativi al censimento dei contribuenti.

Il Consorzio svolge attività di rilascio di nulla-osta, autorizzazione e concessione per lavori da eseguirsi nell'ambito di sua competenza.

I processi di interfaccia back-office prevedono la collaborazione di più soggetti:

- l'operatore dell'ufficio che istruisce la pratica;
- il collaboratore che svolge le verifiche in esterno;
- il funzionario che sovrintende all'attività;
- il Presidente che firma l'atto in esterno, sulla base del parere del funzionario vistato dal dirigente.

Per la corretta gestione di queste procedure il singolo operatore si interfaccia sempre con il funzionario preposto.

## *AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA*

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti presidi:

1. Sono autorizzati a stipulare contratti di consulenza la Deputazione Amministrativa o altri soggetti da questi delegati per specifici affari;
2. I contratti tra il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
3. I consulenti devono essere scelti secondo criteri di trasparenza possibilmente anche attraverso l'adozione di una "short list": le eccezioni dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.



## *ASSUNZIONE DI PERSONALE*

Nel processo di selezione ed assunzione del personale si osserveranno le seguenti regole:

1. Tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. società di head-hunting e recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
2. "Validazione" di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione;
3. Dichiarazione del candidato relativa all'eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano intrattiene rapporti negoziali o istituzionali.

La selezione di nuovi collaboratori o dipendenti deve avvenire esclusivamente sulla base delle competenze possedute, in relazione alle mansioni da ricoprire; essa non deve mai concretizzare uno "scambio di favore" con soggetti legati anche indirettamente alla P.A.

L'attribuzione di mandati a terzi professionisti da parte delle Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano nei rapporti con la P.A. dovrà avvenire in base ad accordi scritti, con espressa indicazione dell'oggetto dell'incarico assegnato e del relativo corrispettivo (o delle modalità di determinazione dello stesso), unitamente a formale atto di delega.

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista si impegna, attraverso apposita clausola risolutiva contrattuale, a:

- uniformarsi a tutti i principi del Modello al fine di assicurare, a tutela della posizione e dell'immagine della struttura, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
- astenersi dal compiere attività che possano concretizzare le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con il suddetto Decreto.

## **4.2 GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO CON LA P.A.**

Si precisa che per precontenzioso s'intende la constatazione da parte di un Responsabile Interno competente, mediante atto informativo reso all'organo delegato e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale), della ragionevole certezza che l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti del Consorzio aventi una rilevanza sanzionatoria o economica potenzialmente significativa.

Pertanto si collocano in questo ambito:

- a) Tutte le attività svolte in ottemperanza a norme generali (compliance), tra le quali sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare od attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità;
- b) Rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es.: categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.);
- c) Dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta o altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.

Al fine di assicurare la necessaria trasparenza si dispone che per ogni visita effettuata da un Pubblico Ufficiale in qualunque sede di pertinenza del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano deve essere data tempestiva comunicazione al Presidente ed al Direttore Generale.

Nella gestione di qualunque contenzioso il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari, adotta i seguenti comportamenti generali e specifici:

- a) i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori del Consorzio si astengono da:
  - Dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
  - Inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
  - Porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
  - Promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.
- b) È compito dell'Area Amministrativa:
  - Protocollare l'atto di citazione (pervenuto al Consorzio tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta);
  - Curare l'istruttoria generale del contenzioso, redigendo per il Presidente ed il Direttore Generale un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, Direzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi;
  - Conservare tutta la documentazione a disposizione dell'OdV

c) Il Direttore dell'Area Amministrativa, con l'ausilio del Capo Ufficio Legale, di concerto con il Presidente ed il Direttore Generale:

- Mantiene un brogliaccio di tutte le informazioni acquisite dal Consorzio relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparazione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio);
- aggiorna periodicamente l'OdV sullo status dei contenziosi e segnala le cause chiuse con sentenza definitiva;
- valuta e discute con i Legali i presupposti per effettuare una transazione;

d) L'Organo Esecutivo:

- Conferisce mandato generale alle liti o procura ad acta;
- Approva le transazioni e monitora l'attività dei legali nella gestione dei contenziosi.

## **5. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV**

Tutta la documentazione inerente le attività a rischio di commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile e messa a disposizione dell'OdV per i controlli necessari.

A tal fine, il Responsabile dell'Area Amministrativa assicura la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e cura l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta e ricevuta.

Ogni contestazione, richiesta di chiarimenti da parte delle autorità competenti o eccezione di altra natura che dovesse sorgere deve essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

**Parte Speciale “A”: artt. 24, 25 D.Lgs. 231/01**  
**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**\* \* \***

**TABELLE DESCRITTIVE DELLE SANZIONI**

ARTT. 24, 25 : REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea)	Fino a 500 quote	<b>1. Divieto</b> di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio <b>2. Esclusione</b> da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi <b>3. Divieto</b> di pubblicizzare beni o servizi	<b>1.</b> Se dalla commissione di tali delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la <b>sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</b>
Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato			
Art. 640 c. 2 n.1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea			
Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche			
Art. 640 ter c.p. – Frode informatica  Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture			

ARTT. 24, 25 : REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione	Fino a 200 quote (tali pene si applicano all’ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)		
Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore			
Art. 322 c.1, 3 c.p. – Istigazione alla corruzione			
Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite			
Art. 314 c.p. – Peculato			
Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui			
Art. 323 c.p. – Abuso d’Ufficio			

ARTT. 24, 25 : REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
<p>Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</p> <p>Art. 319 ter c. 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Da 200 a 600 quote (tali pene si applicano all’ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)</p>	<p><b>1. Interdizione</b> dall’esercizio dell’attività <b>2. Sospensione</b> o <b>Revoca</b> delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito <b>3. Divieto</b> di contrattare con la P.A., salvo che stato commesso da uno dei soggetti di cui per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio <b>4. Esclusione</b> da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi <b>5. Divieto</b> di pubblicizzare beni o servizi</p>	<p><b>1.</b> Per tutte le misure interdittive elencate è prevista una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)</p>
<p>Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore</p>			
<p>Art. 322 c.2, 4 c.p. – Istigazione alla corruzione</p>			

ARTT. 24, 25 : REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
Art. 317 c.p. – Concussione	Da 300 a 800 quote (tali pene si applicano all'ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)	<b>1. Interdizione</b> dall'esercizio dell'attività <b>2. Sospensione</b> delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito <b>3. Divieto</b> di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio <b>4. Esclusione</b> da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi <b>5. Divieto</b> di pubblicizzare beni o servizi	<b>1.</b> Per tutte le misure interdittive elencate è prevista una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)
Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata ex art. 319 bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità			
Art. 319 ter c. 2 c.p. – Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo			
Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità			
Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore			



**Parte Speciale “B”: artt. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001**  
**REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA**  
**SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

**1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI ED AREE SENSIBILI**

Le fattispecie riguardano i reati di omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotte nel D.Lgs. 231/2001 con Legge n. 123 del 3 Agosto 2007.

Si sottolinea come, con l'introduzione dei suddetti reati nel D.Lgs. 231/2001, viene precisata per la prima volta la responsabilità degli enti reati di natura colposa e non solo dolosa.

Il dolo sussiste quanto l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione o omissione; la colpa sussiste quanto l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi:

**Art 589 c.p.**

*Omicidio colposo*

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo.

Tale reato si configura, ad esempio, qualora un dipendente del Consorzio, per poca attenzione, causa un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

**Art. 590 c.p.**

*Lesioni personali colpose*

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di

attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora le lesioni, gravi o gravissime derivino da un indebito risparmio di spesa o di tempi da parte del Consorzio, in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o più semplicemente nel caso in cui un dipendente del Consorzio, non rispettando le norme interne sulla sicurezza, utilizzando un muletto investe un suo collega provocandogli un infortunio.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente – su cui grava l'obbligo di intervenire – semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo sullo stesso gravanti e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è il criterio di imputazione della colpa, come definita dall'art. 43 c.p., secondo cui il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Nel caso di violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rileva il solo criterio della colpa specifica (inosservanza di leggi e regolamenti): tale aspetto differenzia la fattispecie dalle altre figure delittuose richiamate dal D.lgs. 231/01, tutte punite a titolo di dolo.

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro".

La posizione di garanzia può essere trasferita ad altri soggetti, a condizione che la relativa delega di poteri all'interno dell'organizzazione consortile sia

sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorî necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti.

Il soggetto delegato deve essere persona capace e competente per ricoprire la posizione di garanzia delegata. La delega deve essere rilasciata mediante procura notarile, così da portare a conoscenza anche di soggetti terzi i poteri conferiti al delegato.

Ai fini del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- la responsabilità in capo al Consorzio non è esclusa nel caso in cui il comportamento del lavoratore infortunato abbia dato origine all'evento perché non ha adottato cautele che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto ai comportamenti normalmente adottati in ambito lavorativo, del mancato rispetto delle direttive organizzative ricevute e della comune prudenza.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgano attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il Dirigente ed il Preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;

Le Attività sensibili che il Consorzio ha individuato al proprio interno sono in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti o connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta dal Consorzio, siano le seguenti:

- designazione RSPP, medico competente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- nomina dirigenti e preposti alla sicurezza;
- valutazione rischi ed elaborazione del relativo documento;
- individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche;
- informazione e formazione dai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche;
- gestione budget di spesa in materia di sicurezza;
- programmazione misure di miglioramento del servizio protezione e prevenzione;
- gestione del personale nelle sedi e nei cantieri;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici;

## **2. PROTOCOLLI DA OSSERVARE**

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano presta la massima attenzione alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e collaboratori, impegnandosi a identificare ed eliminare le eventuali situazioni di rischio e a migliorare le condizioni di lavoro, anche con il coinvolgimento di tutti i suoi collaboratori al fine di ottimizzare i livelli di sicurezza.

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano si propone quindi di:

- prestare la massima attenzione agli aspetti di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- gestire sistematicamente le attività di formazione sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro per i responsabili ai vari livelli e per i lavoratori, sensibilizzandoli anche sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità;
- favorire una sempre maggior collaborazione e coinvolgimento dei lavoratori sulle tematiche di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- adottare procedure operative per far fronte con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che si possa verificare.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle regole espressamente richiamate nel presente documento, gli Organi del Consorzio, i dipendenti, il Datore di lavoro, i Delegati in materia di Sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, nello svolgimento delle mansioni loro assegnate, anche per il tramite di fornitori, consulenti che svolgono la propria prestazione all'interno del Consorzio, devono conoscere e rispettare:

- le leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice Etico;

- il presente Modello Organizzativo e di Gestione.

Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e alle responsabilità attribuite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ma intende costituire, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. L'Ente, come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

La gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute costituisce parte integrante della gestione del Consorzio e non è un'attività a sé stante o accessoria alla stessa. In nessun caso essa deve comportare oneri finanziari per i lavoratori.

### **3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELL'AREA DI RISCHIO DEI DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

Gli Organi Consortili, i Consorziati, i Dipendenti, i Consulenti e più in generale i terzi che operano con e/o per il Consorzio devono astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi nonché in tutti i documenti adottati/adottandi dal Consorzio che costituiscono parte integrante del presente Modello.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i Destinatari del presente Modello, a seconda del proprio ruolo, devono:

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- in alcun modo svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori e/o il danneggiamento dei beni consortili;
- tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera ivi compreso l'obbligo di conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dall'ente;
- rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione dell'ente e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.);

- in alcun modo modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non svolgere l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, farmaci, o psicofarmaci;
- attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;
- compiere le attività di natura organizzativa concernenti emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- effettuare verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per le richieste di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro;
- verificare il rapporto tra i preposti ed i loro sottoposti;
- richiedere a coloro che operano per il Consorzio il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse del Consorzio, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;

- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001.

#### **4. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI E IDENTIFICAZIONE DEI POTERI LORO ATTRIBUITI.**

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, il Consorzio è tenuto a stabilire una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all'interno dell'Ente.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

Nello specifico:

- **datore di lavoro per la sicurezza:** svolge funzioni di coordinamento e di direzione, occupandosi della gestione strategica dell'azienda, supportata dalle diverse funzioni interne; ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/08 effettua la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- **delegato di funzioni per la sicurezza:** svolge le funzioni di cui all'art. 16 del D.lgs. 81/08; partecipa inoltre alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha la necessaria autonomia organizzativa, autorità e responsabilità per assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione della sicurezza siano predisposti, attuati ed aggiornati / per identificare i problemi che influenzano la sicurezza sui luoghi di lavoro/ per riportare i problemi ai livelli direttivi / per verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive intraprese / per provvedere a segnalare modifiche o integrazioni dei documenti richiamati nel Sistema di Sicurezza e delle procedure annesse / per assicurare la promozione dei requisiti della sicurezza sul lavoro in tutta l'organizzazione aziendale;
- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08;
- **medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/08;



- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona scelta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **addetti squadra emergenze incendi e primo soccorso:** figure opportunamente formate secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e DM 10.3.98, preposte alla gestione delle emergenze di Primo soccorso e Gestione emergenze incendi nel rispetto del Piano di Emergenza presente in azienda;
- **dirigente:** persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **preposti:** soggetti che sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedono l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astengono, salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un rischio grave ed immediato; segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo.

## 5. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione – RSPP, RLS e tutti gli altri soggetti individuati per il rispetto del Testo Unico – si raccordino con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, ciascuno dei soggetti e secondo le proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- Informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con indicazione delle relative cause dell'area consortile di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- Indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni;
- Ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ecc...) sull'applicazione della legislazione in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;

- Esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello Organizzativo e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del Testo Unico affinché l'OdV possa trasmetterle agli Organi Consortili preposti, per i provvedimenti conseguenziali.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro potrà essere sanzionato in via disciplinare.

**Parte Speciale “B”: art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01**  
**REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA**  
**DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

**\* \* \***

**TABELLE DESCRITTIVE DELLE SANZIONI**

**ART. 25 septies - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE O DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
Art. 589 c.p. - Omicidio colposo	1000 quote <sup>1</sup>	1. <b>Interdizione</b> dall'esercizio dell'attività 2. <b>Sospensione</b> o <b>Revoca</b> delle autorizzazioni, license o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 3. <b>Divieto</b> di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 4. <b>Esclusione</b> da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi 5. <b>Divieto</b> di pubblicizzare beni o servizi	1. Durata <b>non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno</b>
Art. 589 con violazione dell'art. 55 del D.Lgs 123/2007 - Omicidio colposo in violazione di norme in materia di salute	Da 250a 500 quote		
Art. 590 c.3 c.p. - Lesioni personali colpose	Fino a 250 quote		1. Durata <b>non superiore a sei mesi</b>

<sup>1</sup> La sanzione pecuniaria è quantificata in *quote*. Ogni quota ha un valore che oscilla tra € 258 ed € 1549. Il numero di quote a cui va condannato l'ente è determinato dal giudice, in ragione della gravità del fatto, del profitto conseguito e delle condizioni economiche dell'ente stesso. L'ente può comunque procedere ad un ravvedimento operoso che può consentire di beneficiare di una riduzione da un terzo alla metà della pena, se prima del dibattimento l'ente abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero possa provare di essersi adoperato in tal senso pur senza concreti risultati e, in ogni caso, se abbia adottato e reso operativo, nelle more, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

**Parte Speciale “C”: art. 25 undecies D.Lgs. 231/01**  
**REATI AMBIENTALI**

**1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI E RISCHI DI REATO**

**Reati Ambientali**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire un elenco dei reati in essa contemplati, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati indicati nell’art. 25 undecies del D.lgs. 231/01.

L’art. 2 del D.Lgs, n°121 del 07/07/2011 in “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, pubblicata nella GU n. 177 del 01.08.2011 e in vigore dal 16 agosto 2011 ha aggiunto al decreto 231/01 l’articolo 25 undecies che prevede sanzioni pecuniarie connesse alla commissione di alcuni reati in materia di ambiente previsti dal Codice Penale.

**Articolo 256 D.Lgs. 152/2006**

*Attività gestione rifiuti non autorizzata*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio proceda ad effettuare attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

**Articolo 257 D.Lgs. 152/2006**

*Bonifica dei siti*

L’articolo prevede sanzioni specifiche per i soggetti che violano le procedure previste per la bonifica dei Siti Contaminati. Nella fattispecie l’evento si racchiude esclusivamente nella possibilità di cagionare un danno, perché consiste solo nell’inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio, CSR. In caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC, ovvero di superamento delle concentrazioni soglia di rischio – CSR, definite all’interno del D.Lgs. 152/2006, si deve far luogo prima alla messa in sicurezza e poi attraverso un progetto approvato dalla autorità competenti, alla bonifica ex art. 242 del medesimo Decreto.

### **Articolo 258 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente, pur essendone tenuto, non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa di settore.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio non provveda alla regolare tenuta dei registri previsti dal sistema di controllo di tracciabilità degli stessi (SISTRI).

### **Articolo 259 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Traffico illecito di rifiuti*

L'articolo 26 del Regolamento CEE 1 Febbraio 1993 n. 259, individua le modalità attraverso cui è possibile realizzare traffico illecito di rifiuti.

Nello specifico la fattispecie criminosa si può concretizzare solo quando si procede a spedizioni e/o movimentazioni di rifiuti:

- Senza che la notifica sia stata inviata alle autorità competenti (lett. a);
- Senza il consenso delle autorità competenti (lett. b);
- Con il consenso delle autorità ottenuto attraverso falsificazione di dati (lett. c);
- Carenti di documento di accompagnamento (lett. d, e);
- Contrarie alle norme sulle importazioni ed esportazioni dei rifiuti entro l'ambito comunitario (lett. f).

### **Articolo 260 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

Trattasi di un reato comune ed il bene giuridico tutelato è la pubblica incolumità. Alla interpretazione della norma viene in soccorso la pronuncia giurisprudenziale della Cassazione che afferma che *“il delitto previsto dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006 implica una pluralità di condotte in continuità temporale, relativa ad una o più delle diverse fasi nelle quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti e più operazioni illegali degli stessi. Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi fattispecie, ma valutate in modo globale integrano gli estremi del reato di cui al menzionato art. 260, in altre parole, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde un'unica violazione di legge. Pertanto, il reato deve considerarsi abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie”*.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio, al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

## **Articolo 260 bis D.Lgs. 152/2006**

*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*

## **Articolo 279 D.Lgs. 152/2006**

*Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico*

### **1.2 FATTISPECIE REALIZZABILI IN QUALITÀ DI PRODUTTORE DI RIFIUTI**

Il Legislatore con gli articoli che seguono colpisce tutti gli operatori industriali, commerciali e altri soggetti che nello svolgimento delle proprie attività non rispettino le modalità di gestione dei rifiuti prodotti.

## **Articolo 103 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Scarichi sul suolo*

## **Articolo 104 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*

## **Articolo 107 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Scarichi in reti fognarie*

## **Articolo 137 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Sanzioni penali in materia di acque reflue*

## **Articolo 279 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

*Sanzioni in materia di emissioni*

### **1.3 LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA AMBIENTALE INTRODOTTE CON LEGGE N. 68/2015**

## **Articolo 452 bis c.p.**

*Inquinamento ambientale*

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, potrebbe incorrere nella fattispecie criminosa in oggetto, compiendola in una delle forme descritte.

### **Articolo 452 *quater* c.p.**

#### *Disastro ambientale*

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano potrebbe incorrere nella fattispecie criminosa in oggetto, realizzandola in una delle forme descritte.

### **Articolo 452 *quinquies* c.p.**

#### *Delitti colposi contro l'ambiente*

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

### **Articolo 452 *sexiesc*.p.**

#### *Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività*

Tale fattispecie, la quale si riferisce a chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività, non è rilevante.

### **Articolo 452 *octiesc*.p.**

#### *Delitti associativi aggravati*

Tale fattispecie si verifica nel momento in cui si promuove, costituisce, organizza o partecipi ad una associazione diretta in via esclusiva alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI *bis*



del Libro II del Codice Penale, ovvero alla acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi in materia ambientale.

**Art. 727 bis c.p.**

*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”*

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

**Art. 733 bis c.p.**

*Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto*

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.”*

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733 bis del codice penale per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Si ritiene utile infine evidenziare che gli articoli 1, 2 e 3-bis [commercio di esemplari di specie dell’Allegato A] e 6 [Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica] della Legge 150/92, l’articolo 3 [cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive] della Legge 549/93, e gli articoli 8 e 9 [inquinamento doloso e colposo provocato da navi] della Legge 202/2007, pur se richiamati dall’art.25-undecies del D.Lgs

231/2001, non siano rilevanti nel contesto in cui opera il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.

## **2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI**

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti.

Le risorse di Consorzio direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua;
- Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica e Difesa Suolo.

Si riepilogano di seguito gli aspetti ambientali rilevanti in relazione alle attività sensibili effettuate dal Consorzio:

- scarichi idrici;
- rischio incendio;
- prelievi idrici;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le modificazioni sull'ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto). Tale valutazione considera:

- le normali condizioni di gestione delle attività del Consorzio;
- eventuali condizioni anomale o di emergenza;

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Soggetti terzi, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale

conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) il Codice Etico;
- b) ogni altra documentazione relativa al sistema di Gestione Ambientale in essere nel Consorzio.

La presente parte speciale, prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

### **3.1 PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO**

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione ed il mantenimento di un adeguato Sistema di Gestione Ambientale da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, per prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento , compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per il Consorzio stesso, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di Gestione Ambientale.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio ambientale il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, consapevole delle continue modifiche legislative a tutela delle risorse ambientali, si è posto come obiettivo l'adozione di efficaci politiche ambientali.

### **3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema ambientale si intende la parte del sistema di gestione generale che

comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti/collaboratori esterni del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure consortili previste.

### **3.3 POLITICA AMBIENTALE**

Nello svolgimento delle attività aziendali, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, ha adottato e diffuso, una politica volta alla tutela ambientale attraverso i seguenti principi di riferimento:

- Prevenzione dell'inquinamento;
- Riduzione degli impatti ambientali;
- Miglioramento continuo dell'efficacia del sistema;
- Mantenimento ed adeguamento alla conformità normativa;
- Miglioramento dei rapporti con gli enti di controllo;
- Miglioramento della propria immagine nei confronti del pubblico;
- Coinvolgimento ed addestramento del personale;

### **3.4 PRESIDI INTERNI**

Ai fini della prevenzione dei reati in oggetto:

- Ciascun Direttore o Responsabile di unità amministrativa, ovvero operativa, è responsabile del rispetto alla normativa ambientale e relativamente al proprio settore di competenza è tenuto a:
  - a) Segnalare al Direttore Generale eventuali cambiamenti intervenuti nell'organizzazione che possano causare un impatto ambientale non previsto;
  - b) Identificare e aggiornare le fonti di rischio;
  - c) Monitorare e identificare altre attività che possono avere impatti ambientali significativi;
  - d) Provvedere alla formazione dei suoi sottoposti;

- e) Proporre ogni provvedimento reputato necessario al rispetto delle leggi e adottare d'iniziativa ogni provvedimento d'urgenza.

In casi di gravi inadempienze da parte del personale, il Responsabile dell'Area del Consorzio coinvolta provvederà a segnalare qualsiasi anomalia riscontrata che possa dar luogo a fattispecie criminose ex art 25-undecies D.lgs 231/01 al Direttore Generale e, per il suo tramite, all'OdV.

#### **4. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'OdV**

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Più in generale, l'OdV deve essere notiziato:

- In caso di ispezioni condotte da Enti preposti alla vigilanza, in merito all'applicazione della normativa vigente, nonché gli eventuali provvedimenti adottati dagli stessi Enti e le conseguenti azioni intraprese dal Consorzio;
- In caso di situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità al Modello Organizzativo.

**Parte Speciale “C”: art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/01**  
**REATI AMBIENTALI**

**\* \* \***

**TABELLE DESCRITTIVE DELLE SANZIONI**

ART. 25 <i>undecies</i> : REATI AMBIENTALI			
REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
Art. 260 c.1 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Da 300 a 500 quote	<b>1. Interdizione</b> dall'esercizio dell'attività <b>2. Sospensione o Revoca</b> delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito <b>3. Divieto</b> di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio <b>4. Esclusione</b> da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi <b>5. Divieto</b> di pubblicizzare beni o servizi	Se l'ente, o una sua unità organizzativa ha utilizzato lo scopo unico, o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 e art. 8 D.Lgs 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
Art. 260 c.2 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Da 400 a 800 quote		
Art. 8 c.1 e c.9 D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso	Da 150 a 250 quote		
Art. 8 c.2 D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso	Da 200 a 300 quote		
Art. 258 c.4 secondo periodo D.Lgs 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Da 150 a 250 quote		
Art. 259 c.1 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti	Da 150 a 250 quote		

ART. 25 <i>undecies</i> : REATI AMBIENTALI			
REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
Art. 257 c.1 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti	Fino a 250 quote		
Art. 257 c.2 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti	Da 150 a 250 quote		
Art. 260 bis c. 6, 7, secondo e terzo periodo e c.8, primo periodo D.Lgs 152/2006 - Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti	Da 150 a 250 quote		
Art. 260 bis c. 8, secondo periodo D.Lgs 152/2006 - Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti	Da 200 a 300 quote		
Art. 279 c.5 D.Lgs. 152/2006 - Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limiti ed alle prescrizioni	Fino a 250 quote		
Art. 137 c.5 D.Lgs. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nelle Tabelle n. 4 e n. 5 dell' Allegato n. 5	Da 150 a 250 quote		
Art. 137 c.5, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella III/A dell'Allegato n. 5	Da 200 a 300 quote		



ART. 25 <i>undecies</i> : REATI AMBIENTALI			
REATI 231	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	NOTE
Art. 137 c.11 D.Lgs. 152/2006 - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli artt. 103 e 104.	Da 200 a 300 quote		
Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Fino a 250 quote		
Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Da 150 a 250 quote		
Reati previsti dalla Legge 150/1992 in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione	Fino a 500 quote		
Art. 3 c. 6 Legge 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Da 150 a 250 quote		
Art. 9 c.1 D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento colposo	Fino a 250 quote		

Art. 452 <i>bis</i> c.p. - Inquinamento ambientale	Da 250 a 600 quote	<b>1. Interdizione</b> dall'esercizio dell'attività <b>2. Sospensione</b> o <b>Revoca</b> delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito <b>3. Divieto</b> di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio <b>4. Esclusione</b> da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi <b>5. Divieto</b> di pubblicizzare beni o servizi	
Art. 452 <i>quater</i> c.p. - Disastro ambientale	Da 400 a 800 quote		
Art. 452 <i>quinqies</i> c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente	Da 200 a 500 quote		
Art. 452 <i>sexies</i> c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	Da 250 a 600 quote		
Art. 452 <i>octies</i> c.p. – Delitti associativi aggravati	Da 300 a 1000 quote		